

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
"CASTELLANO"**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 15 del 25/09/2014

E-COMMERCE CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

Professionisti d'impresa

[IVA](#)

Obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi nel commercio elettronico

Con la risposta all'**interrogazione parlamentare n. 5-03615 del 24 settembre 2014**, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, attualmente nella legislazione nazionale, le **operazioni di commercio elettronico “diretto”** (cd. “**servizi di e-commerce**”), ove territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, sono soggette all'**obbligo di fatturazione**, nei termini di cui all'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ossia avuto riguardo al momento del pagamento del corrispettivo.

È noto che nel commercio elettronico diretto l'ordine, la consegna e il pagamento avvengono in tempo reale con modalità elettroniche, sicché **l'operazione si conclude via Internet**.

Già nella risoluzione n. 274 del 3 luglio 2008, l'Agenzia delle Entrate si era espressa in merito alla possibilità di certificare i corrispettivi derivanti da queste tipologie di operazioni, effettuate **nei confronti di “privati consumatori”**, mediante **riepilogo giornaliero nel registro dei corrispettivi** (di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972), anziché emettendo la fattura.

Nell'occasione, è stato chiarito che “**sussiste l'obbligo di emissione della fattura** per la certificazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in parola, **anche se incassati tramite intermediari finanziari** (nello specifico, i gestori delle carte di credito utilizzate dagli acquirenti dei servizi prestati dalla società)”. L'*e-commerce* non è, infatti, riconducibile ad alcuno dei **casì di esonero dagli obblighi di certificazione fiscale** dei corrispettivi previsti dalla normativa in materia di IVA, né le operazioni in esame rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, stante l'**assenza delle condizioni** per beneficiare dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura.

È stato, pertanto, ritenuto **irrilevante** il fatto che il corrispettivo pagato dagli acquirenti a mezzo di carta di credito sia direttamente accreditato sul conto corrente del venditore, in quanto è vero che l'art. 101 della L. n. 342/2000 ha previsto che questa modalità di pagamento esclude l'obbligo di emissione della fattura “in presenza di idonea documentazione”, ma la semplificazione è subordinata all'emanazione di appositi provvedimenti attuativi ad oggi non ancora approvati.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA *“CASTELLANO”*

Professionisti d'impresa

Si rammenta che le vendite effettuate nell'ambito del commercio elettronico diretto si qualificano come **prestazioni di servizi** e, ad esse, si applica **sempre l'aliquota ordinaria** (attualmente pari al 22%), come recentemente ribadito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 24 luglio 2014, n. 23 (§ 6) a proposito dei prodotti editoriali elettronici.

Diversa è l'ipotesi del **commercio elettronico indiretto**, caratterizzato dalla **consegna materiale del bene** attraverso i canali tradizionali (posta, corriere, ecc.), seppure la transazione commerciale avviene in via telematica.

È dato, infatti, osservare che la disciplina IVA applicabile nei rapporti “B2C”, cioè con “privati consumatori”, è quella delle **vendite per corrispondenza**. Per questa ragione, secondo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 5 novembre 2009, n. 274, le corrispondenti operazioni **non sono soggette**:

- né all'**obbligo di emissione della fattura**, salvo che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione, come previsto dall'art. 22, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972;
- né all'**obbligo di certificazione dei corrispettivi** mediante il rilascio dello **scontrino** o della **ricevuta fiscale**, siccome opera l'**esonero** di cui all'art. 2, lett. oo), del D.P.R. n. 696/1996.

I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell'IVA, devono essere, tuttavia, annotati nel **registro** di cui al citato art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 **entro il giorno non festivo successivo** a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. In sede di liquidazione periodica, si provvede allo **scorporo dell'IVA con il metodo matematico**, dato che l'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, a seguito della modificata introdotta dal D.L. n. 138/2011 (convertito dalla L. n. 148/2011), non consente più di adottare il metodo percentuale. Il “metodo matematico”, in particolare, consente di evitare l'inconveniente che caratterizzava il “metodo percentuale”, dal quale si otteneva una base imponibile e un'imposta che, se sommate, non corrispondevano al corrispettivo assunto al lordo dell'imposta.

Ipotizzando che i beni venduti siano soggetti all'aliquota ordinaria (22%), i corrispettivi, al lordo dell'imposta, vanno divisi per 122, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per 100; l'arrotondamento va effettuato, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”**

Professionisti d'impresa

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it